



MANUALE PER L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI





INDICE

Premessa **pag 5**

Riferimenti normativi **pag 6**

Quali sono i riferimenti normativi nazionali che disciplinano il settore tessile?

Chi è tenuto ad osservare la legge?

Esclusioni

Cosa si intende per fibre tessili?

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Cosa etichettare?

Cosa non etichettare?

I doveri di un'etichetta **pag 14**

Cosa deve contenere un'etichetta?

Cosa può contenere un'etichetta?

Come deve essere un'etichetta?

Le % fibrose **pag 16**

Come vanno definite le % fibrose in tessuti composti da una sola fibra?

Quando la lana può essere qualificata come "lana vergine"?

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre?

Quando si può utilizzare l'espressione "altre fibre"?

Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?



Quando si può utilizzare la denominazione “misto lino”?
Quando si può utilizzare la denominazione “lana vergine” con più fibre?
Come etichettare i prodotti composti da due o più parti di diversa
composizione fibrosa?

Informazioni aggiuntive facoltative

pag 23

Documenti commerciali

pag 23

Controlli e sanzioni

pag 27

Quali sono gli organi preposti al controllo?

Quali sanzioni vengono applicate in caso di inadempienza?



PREMESSA

Il Manuale per l'etichettatura di composizione dei prodotti tessili è stato realizzato da ITF – Italian Textile Fashion - con l'intento di fornire ai produttori, agli importatori e, in generale, a tutti coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, una guida semplice sulle modalità con cui etichettare un prodotto e sugli obblighi previsti dalla legge (Decreto Legislativo n.194/99 – recepimento della Direttiva 96/74/CE e successive integrazioni).

Tra le ragioni fondanti la nascita di Italian Textile Fashion, ha rivestito un ruolo determinante la necessità di coordinare le attività finalizzate all'avvio della funzione di vigilanza e controllo nel settore tessile/abbigliamento e calzature.

La vigilanza nei settori richiamati è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale delle Camere di Commercio cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi uffici provinciali (UUPPICA).

La sorveglianza del mercato in questo comparto si è resa, in questi ultimi anni, tanto più necessaria quanto più si è liberalizzato il commercio internazionale con un conseguente, e naturale, disorientamento da parte dei principali protagonisti del mercato: le imprese da un lato ed i consumatori dall'altro.

Ogni apertura di mercato comporta un'esigenza di rafforzato rispetto delle regole da parte di tutti ed è proprio per soddisfare questa necessità che il sistema camerale, con il coordinamento di Itf, ha inteso dare seguito all'impegno di proseguire, rendendola maggiormente efficace, l'attività di controllo del mercato.

D'altra parte, anche i recenti fatti di cronaca, che hanno mostrato all'opinione pubblica la pericolosità di alcuni prodotti immessi in commercio, non hanno fatto altro che rendere ancora più urgente l'avvio della funzione avendo il sistema camerale tra i propri compiti anche la tutela del consumatore.

Le informazioni contenute in un'etichetta prevista dall'attuale legislazione, sono uno strumento fondamentale affinché il consumatore possa effettuare acquisti consapevoli ed il controllo sulla veridicità di quelle informazioni è un compito che spetta alle Camere e che le Camere svolgeranno per garantire alle imprese una leale concorrenza ed al consumatore la certezza di acquistare un capo prodotto rispettando i requisiti di legge.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Quali sono i riferimenti normativi nazionali che disciplinano il settore tessile?

La legge 26 novembre 1973 n. 883 – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13).

Il D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 - regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14).

Il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 in recepimento della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile integrato con:

- Decreto 19 ottobre 1999, recepimento della Direttiva 97/37/CE
- Decreto 21 marzo 2007, recepimento della Direttiva 2006/3/CE
- Decreto 24 gennaio 2008, recepimento della Direttiva 2007/3/CE

6 |

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 103 in recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Chi è tenuto ad osservare la legge?


Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, e quindi:

- il produttore di articoli tessili;
- l'importatore di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano;
- il commerciante sia all'ingrosso che al dettaglio;
- le organizzazioni o i negozi singoli che vendono al consumatore finale.

Esclusioni

La normativa non si applica:

- ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione;
- ai prodotti tessili dati in lavorazione, senza dar luogo ad una vendita, a lavo-



- ranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;
- ai prodotti tessili che sono in transito, sotto controllo doganale, nei Paesi UE;
- ai prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni.

Cosa si intende per fibre tessili?

Per **fibre tessili** si intendono:

- gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili (l'elenco e le denominazioni delle fibre sono riportate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 194/99 e nei successivi decreti di integrazione);
- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili.

7

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	Lana (f) ¹	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	Alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» ¹	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	Seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	Kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	Lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	Canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	Juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinutata</i> .
10	Abaca (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	Cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>



Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	Ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	Ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	Sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
16	Sunn	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotolaria juncea</i>
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro di Agave
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro di Agave Cantala
19	Acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato.
20	Alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	Cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	Modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centinewton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centinewton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	Triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	Viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	Clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinildienico clorurato
28	Fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	Poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	Poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell ²	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
34	Polilattide (a)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali; ha una temperatura di fusione di almeno 135°C
35	Poliestere (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
36	Poliolenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	Polipropilenica	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	Poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico NH-CO-NH)



Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
39	Poliuretanica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	Vinilal (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	Gomma	Fibra elastometrica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	Elastan (m)	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	Vetro tessile (m)	Fibra costituita da vetro
45	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
46	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.
47	Elastolefina	Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione.

(1) La denominazione "lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

(2) Per "solvente organico" s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.


Elenco corrispondente a quello riportato in "Allegato I" della Direttiva 2008/121/EC del 14 gennaio 2008 che ha recepito in un unico testo tutte le revisioni delle "denominazioni fibre" emesse nel tempo.

Cosa etichettare?

Il decreto legislativo n° 194/99 stabilisce che tutti i prodotti tessili devono essere etichettati.

Cosa sono i prodotti tessili?

Per prodotto tessile si intende un prodotto composto esclusivamente da fibre tessili,



indipendentemente dalla tecnica di produzione impiegata e dalla fase di lavorazione.

Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

- 1 I prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili.
- 2 I prodotti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti.
- 3 Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Cosa non etichettare?

10 |

- 1) Per alcune categorie di prodotti (v. allegato III del D.Lgs. n. 194/99) non esiste l'obbligo di etichettatura relativa alla composizione fibrosa. Rientrano in questo ambito le seguenti tipologie di prodotti:
 1. Fermamaniche di camicie
 2. Cinturini di materia tessile per orologio
 3. Etichette e contrassegni
 4. Manopole di materia tessile imbottite
 5. Copricaffettiere
 6. Copriteiere
 7. Maniche di protezione
 8. Manicotti non di felpa
 9. Fiori artificiali
 10. Puntaspilli
 11. Tele dipinte
 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
 13. Feltri
 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 15. Ghettoni



16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. «Nécessaires» da toletta
34. «Nécessaires» per calzature
35. Articoli funerari
36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'Allegato IV), destinati normalmente:



- a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
 - b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
41. Vele
42. Articoli tessili per animali
43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
- 2) Esiste un obbligo di etichettatura apposta sull'imballaggio globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (v. Allegato IV del D.Lgs. n. 194/99). Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichetta o stampigliatura globale
- 1. Canovacci
 - 2. Strofinacci per pulizia
 - 3. Bordure e guarnizioni
 - 4. Passamaneria
 - 5. Cinture
 - 6. Bretelle
 - 7. Reggicalze e giarrettiere
 - 8. Stringhe
 - 9. Nastri
 - 10. Elastici
 - 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali



12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'Allegato III
 13. Centrini
 14. Fazzoletti
 15. Retine per capelli
 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
 19. Cinghie per tendaggi e veneziane
- 3) Per i prodotti tessili venduti a metraggio l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.
- 4) Infine, due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. Es.: pigiami

